

AVVOCATURA DELLO STATO
Ufficio Distrettuale di Catania
C.F. 80014130878 - Fax 095/7221336
PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it
Ct 1326-17 SL

CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

RICORSO PER APPELLO

*Per il **Ministero dell'Istruzione (C.F. 80255230585)**, in persona del Ministro *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, è *ex lege* domiciliato*

-appellante

*Contro **Pediliggieri Carmen**, nata a Ragusa il 30.10.1979 (c.f. PDLCMN79R70H163B), rappresentata e difesa, sia congiuntamente. che disgiuntamente dall'Avv. Antonio Djpasquale e dall'Avv. Francesca Abbramo*

appellat

o

AVVERSO

la sentenza n. 598/2021 del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, emessa a definizione del procedimento n. 709/17 R.G., pubblicata in data 8.06.2021, che, in accoglimento della domanda avanzata da controparte, ha condannato *il Ministero convenuto a rinnovare la valutazione della sede lavorativa da assegnare alla ricorrente, attenendosi rigorosamente al criterio della priorità della scelta in ordine di punteggio della graduatoria ed in base all'ordine di preferenza espresso dall'avente diritto, omezzo ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012;*

condannato, altresì, parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre € 250,00 per c.u., IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.



Specificazione della parte della sentenza che si intende appellare.

La sentenza di primo grado viene appellata nelle parti in cui:

- *“condanna il Ministero convenuto a rinnovare la valutazione della sede lavorativa da assegnare alla ricorrente, attenendosi rigorosamente al criterio della priorità della scelta in ordine di punteggio della graduatoria ed in base all’ordine di preferenza espresso dall’avente diritto, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012; condanna, altresì, parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre € 250,00 per c.u., IVA, CP e rimborso forfetario spese generali”.*

Detta sentenza è, nelle parti appena evidenziate, ingiusta ed erronea e va riformata per i seguenti

MOTIVI

1. DIFETTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE.

Si deduce la nullità della sentenza di primo grado, stante l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati inseriti nelle graduatorie per la mobilità su cui interferisce il ricorso avversario. E ciò a prescindere dal fatto che con il ricorso avversario in primo grado si sia espressamente impugnata una graduatoria per la mobilità.

Invero, il riconoscimento della pretesa avanzata dalla ricorrente può pregiudicare gli iscritti nella graduatoria in posizione attualmente superiore a quella dell’odierna appellata, considerato che le procedure per la mobilità, come si dirà, sono vincolanti per l’Amministrazione scolastica che è tenuta a coprire le sedi disponibili secondo le stesse, espressamente previste in via contrattuale. **Tutte le procedure di assegnazione di sedi nel comparto scuola hanno la connotazione della concorsualità, sono procedimentalizzate, si fondano sul rispetto di un termine unico di partecipazione per gli aspiranti e sull’indicazione delle disponibilità da attribuire alla procedura stessa.**

Il che avrebbe imposto una integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, mai effettuata.



Ciò premesso, il procedimento che ci occupa non può che andare incontro ad una pronuncia di dichiarazione di nullità della sentenza con rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.

In tal senso, di recente, *ex plurimis*, **Corte di appello di Catania, sent. n. 401 del 1.07.2020**, ove è richiamata con precisione la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto imprescindibile l'integrazione del contraddittorio in fattispecie analoghe alla presente.

2. SULL'ACCANTONAMENTO DEI POSTI IN FAVORE DEI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO ORDINARIO DEL 2012

Si deduce, in subordine, l'erroneità della sentenza appellata con riguardo alle statuizioni inerenti all'accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario del 2012.

Occorre anzitutto riportare la fonte legislativa.

L' art. 1 comma 96 della legge 107/2015 (la C.d. Buona Scuola) testualmente recita:

"Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

La legge ha dunque inteso tenere nettamente separati i due gruppi di docenti: quelli provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (art. 1 co. 96 lett. a) e quelli provenienti dalle GAE (art. 1 co. 96 lett. b), in quanto assoggettati ad una distinta disciplina di reclutamento.

Si legge infatti nel successivo comma 98:



“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.

Ed infine, il successivo **comma 100** chiaramente dispone che *"all'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso."*

La legge, quindi, ha espressamente privilegiato i docenti vincitori del concorso del 2012 rispetto a quelli iscritti nelle GAE.

Tale trattamento di favore non si è limitato alle assunzioni, ma anche alle successive fasi di assegnazione definitiva delle sedi.

Ed infatti, il successivo comma 108 dell'art. 1 ha così disciplinato il piano straordinario di mobilità:

"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui



all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

Successivamente i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale... "

Anche per la mobilità, dunque, il legislatore ha inteso privilegiare **i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014-2015 (e cioè i vincitori del concorso del 2012)**, ai quali è stata attribuita la facoltà di scegliere le sedi per primi rispetto ai docenti assunti per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

La valorizzazione dell'idoneità conseguita tramite la partecipazione ad una procedura concorsuale rispetto alla esperienza di coloro che non hanno affrontato prove selettive (o che erano risultati idonei in procedure concorsuali le cui graduatorie hanno perso efficacia) non è contraria ai principi costituzionali, con i quali è, semmai, coerente, essendo il concorso pubblico, ai sensi dell'art. 97 Cost., la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego.

Conseguentemente, la disciplina che ai fini dell'assunzione — e poi, di riflesso, ai fini della mobilità — privilegia i docenti assunti attingendo alle graduatorie del concorso 2012, rispetto ai docenti provenienti dalle GAE, non si pone in contrasto con i principi costituzionali, ma anzi ne costituisce corretta applicazione.

In conseguenza di tale disciplina legislativa il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016, all' art. 6 ha previsto quattro distinte fasi:

la fase A relativa ai trasferimenti, rispettivamente, nella provincia di titolarità o della sede provvisoria, degli assunti entro l'a.s. 2014/2015, dei docenti in sovrannumero e/o in esubero e dei neoassunti da fase Zero e fase A del piano assunzionale straordinario;

la fase B, relativa ai trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, ai passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, ai trasferimenti provinciali su ambito dei docenti assunti nell'a.s.



2015/2016 in fase B e in fase C provenienti dalle graduatorie del concorso bandito con D.D.G. n. 82/2012;

la fase C, relativa ai trasferimenti dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase B e in fase C provenienti da GAE su tutti i residui posti disponibili degli ambiti nazionali, i quali partecipano alla mobilità su base nazionale, *"su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio"* ... *"dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti"* *"secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali"*,

la fase D, relativa ai trasferimenti su tutti i posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase Zero e in fase A, nonché in fase B e in fase C (ma provenienti dalle graduatorie del concorso).

I contenuti del CCNI sono poi stati integralmente recepiti dall'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, la cui procedimentalizzazione per fasi non si pone dunque in contrasto con l'art. 1 co. 108 legge n. 107/2015, ma anzi ne costituisce diretta attuazione.

Alla luce di quanto sopra, devono dunque ritenersi infondate tutte le doglianze di controparte relative alla illegittimità dell'art. 6 del CCNI e dell' O.M. laddove, hanno attribuito priorità, nell'assegnazione delle sedi definitive, ai docenti inseriti nelle GM (graduatorie di merito) rispetto a quelli inseriti nelle GAE; **ciò in quanto è lo stesso legislatore che ha inteso privilegiare la posizione dei vincitori del concorso del 2012 per esami rispetto a quella dei docenti che non hanno affrontato prove selettive** (o che erano risultati idonei in procedure concorsuali le cui graduatorie hanno perso efficacia).

Sul punto, rileva certamente l'errore in cui incorre il Decidente di prime cure nella parte in cui asserisce che la suddetta riserva non trova nessun appiglio nel dettame legislativo: nella sentenza appellata, invero, si legge *"il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016, e l'O.M. n. 241 avente identica data introducono una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE che non può ritenersi fondata sulla legge n. 107/2015. L'art. 1, comma 108, terzo periodo, di tale legge, in tema di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), prevede soltanto che "... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli*



ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...
”;

diversamente, la sopra richiamata O.M. n. 241 dell'8.4.2016, intesa a dare attuazione al citato CCNI, ha previsto la suddetta disparità di trattamento, posto che l'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, dispone che “Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ...”, laddove i docenti assunti “...nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ...” fruiscono della c.d. Fase C, partecipando alla mobilità territoriale. In sostanza, allora, i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012, benchè tale privilegio non sia direttamente contemplato dalla legge n. 107/2005, potranno scegliere sui posti disponibili nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, mentre i docenti provenienti da GAE (come la Alonge) risultano costretti a richiedere la sede definitiva tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi e a prescindere dal punteggio posseduto ai fini della mobilità”.

Le predette argomentazioni contenute in sentenza, infatti, appaiono erranee ove si consideri le legge 108 riconosca priorità agli assunti entro l'anno 2014/2015 che altro non sono che i vincitori del concorso 2012.

Tutto ciò premesso, deve essere dichiarata l'insussistenza del diritto della controparte di vedersi assegnata la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio ed omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.

Autorevoli precedenti che confermano la posizione espressa in seno al presente appello possono essere rinvenuti in Corte di appello di Brescia, sez. Lav. sent, n. 449 del 2018; Corte di appello di Brescia, sez. Lav. sent, n. 530 del 2018; Corte di appello di Genova, sez. Lav. sent, n. 197 del 2018;

3. Sulla condanna alle spese

Si chiede, quindi, la riforma della sentenza nei termini sopra specificati, nonché in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltretché del presente grado di impugnazione.



Per tutto quanto chiarito ed esposto, si formulano, allo stato e con ogni riserva, le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ON. LE CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SEZIONE LAVORO -

previa nomina del consigliere relatore e fissazione dell'udienza di discussione, dichiarare la nullità della sentenza di prime cure per omessa integrazione del contraddittorio e rimettere gli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;

in subordine, accogliere nel merito il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e, quindi,

dichiarare l'insussistenza del diritto della controparte di vedersi assegnata la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio ed omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012;

con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Si producono documenti come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e il contributo unificato va prenotato a debito ex artt. 11 e 158 dPR 115/2002.

Catania, lì 13/07/2021

L'Avvocato dello Stato
Christian

Giuseppe Scalisi

INDICE allegati

- sentenza appellata;
- sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 239/2018.

